



COMUNE DI CASALVIERI

PROVINCIA DI FROSINONE

ORDINANZA N° 45 DEL 16/11/18

IL VICE SINDACO

Quale massima autorità comunale di protezione Civile ai sensi dell'art. 15 L. 24.02.1992 n. 225; per assenza del SINDACO il quale è impegnato per rappresentanza Istituzionale in Paese Estero;

RICHIAMATE Precedenti ordinanze n. 7 del 22/04/2016 e n. 24 del 29/06/2017 alle quali la maggior parte dei cittadini proprietari di fondi confinanti con vie Pubbliche **non** ha dato esecuzione, compromettendo ulteriormente la situazione di pericolo per la Pubblica incolumità già in essere da diversi anni;

RILEVATO che numerose strade site in questo Comune, sono divenute impraticabili e pericolose in quanto i proprietari dei fondi confinanti non hanno provveduto a tenere regolate le siepi e a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio delle strade, restringendo in tal modo le carreggiate nonché gli alberi di alto fusto pericolosi in caso di forte vento e condizioni atmosferiche sfavorevoli;

CONSIDERATO inoltre che nel periodo estivo, per motivi dolosi, si sviluppano numerosi incendi dai bordi delle strade sulle quali si affacciano siepi o rami di alberi posti a dimora all'interno di proprietà private e che nel periodo invernale si verificano vari inconvenienti anche gravi dovuti alla caduta di alberi sulla sede Stradale;

ATTESA la necessità di regolamentare il fenomeno per difendere la natura ed evitare gli incendi, eliminando i motivi di pericolo lungo le strade intercomunali e prevenendo la nascita di focolai che sono veicolo di propagazione degli incendi e l'incolumità degli utenti della strada e di tutti i cittadini durante il periodo invernale;

CONSTATATO che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del Centro Abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree;

ACCERTATO che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali;

CONSIDERATA la necessità di eseguire il taglio di Alberi, vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio e di pericolo per la Pubblica incolumità;

RITENUTI sussistere motivi pregiudizievole di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

VISTO il T.U. della Legge di P.S. del 18.06.1931 n. 773;

VISTI gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

VISTO il D. Lgs. 30/04/1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada", art. 29, c.I° e ss, e S.m.i.;

VISTA la legge 21 novembre 2000, N. 353 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare artt. 50 e 54;

VISTO il D.lgs. 152/06 s.m.i.

VISTO L'Art. 7 bis del TUEL nonché L'Art. 197 del C.D.S. e relative sanzioni;

ORDINA

- A tutti i cittadini proprietari e/o possessori dei fondi situati nel territorio del Comune di Casalvieri(FR), confinanti con le proprietà Comunali e con le strade Comunali e Vicinali soggette a pubblico transito, e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di provvedere alle seguenti opere a tutela del territorio **entro 15 giorni dalla presente**;

- A tutti i cittadini proprietari e/o possessori di terreni incolti di rimuovere Alberi, pericolosi che potrebbero cadere sulla Sede Stradale in caso di forti venti e piogge, materiale arboreo ed erbaceo depositato sul terreno nonché l'eliminazione del sottobosco che potrebbe causare l'innescio di incendi.
- Taglio della vegetazione incolta;
- Taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
- Taglio delle siepi, e alberi anche di grosse dimensioni i cui rami si protendono sul suolo pubblico;

AVVERTE

1. Ai contravventori della presente Ordinanza, sarà applicata una sanzione ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada, con la riserva da parte dell'Amministrazione Comunale di avviare l'esecuzione d'ufficio con addebito di spesa a carico del singolo individuato inadempiente e che per quanto riguarda il taglio di rami che si protendono sulle vie Pubbliche e alberi pericolosi in caso di forti venti e piogge che potrebbero cadere anch'essi sulle stesse, trascorsi i 15 giorni assegnati per dare esecuzione alla presente, l'Autorità Comunale darà incarico a Ditta autorizzata per l'esecuzione del taglio di cui trattasi considerando la legna rimossa come corrispettivo parziale al lavoro svolto. Fatte salve eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

1. pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune;
2. affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
3. inserita nel sito ufficiale del Comune di Casalvieri www.comune.casalvieri.fr.it

Che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso nelle modalità e tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'osservanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori;

La presente Ordinanza viene anche trasmessa: alla Prefettura di Frosinone, alla Questura di Frosinone, alla Stazione dei Carabinieri di Casalvieri.

Dalla Residenza Municipale, li 12.11.2019



Il Vice Sindaco
(Stefano D'Agostini)